

COMUNICATO UFFICIALE N. 103
DEL 09 NOVEMBRE 2017

CORTE D'APPELLO SPORTIVA
PROVVEDIMENTO N. 2 STAGIONE 2017/18

Reclamo di urgenza ex art. 97 R.G. proposto dalla società ASD Basket Club Ragusa avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale nel C.U. n. 93 del 03/11/2017, relativo alla gara n. 28 del 01/11/2017, campionato "C" Silver, contro A. DIL. Basket School Messina.

LA CORTE D'APPELLO SPORTIVA SEZ. TERR. SICILIA

Presenti i signori componenti:
avv. Matteo Messina, avv. Valerio Duca e avv. Fabrizio Savarino.

PREMESSO

che, nei reclami ex art. 97 R.G., le sanzioni impugnate sono sospese ed i termini indicati non permettono, né è previsto, l'audizione delle parti ovvero di testi.

LETTI

il referto arbitrale con allegato, il reclamo di urgenza ed il provvedimento del GST.

CONSIDERATO

che la Società reclamante non ha contestato l'espulsione per doppio fallo antisportivo del giocatore Licitra Simone, né che lo stesso ha proferito parole offensive agli arbitri, sostenendo, invece, di fatto, che la sanzione della squalifica di tre giornate allo stesso inflitta dal GST non è condivisibile, sia perchè non sono state considerate le circostanze attenuanti, sia in quanto non si ravvisano gli estremi per applicare quanto previsto dall'art. 36 R.G., chiedendo che, pertanto, la sanzione venga ridimensionata, riconducendola solo nell'alveo di quanto previsto al minimo dall'art. 33, 1 lett. B;

RITENUTO

che la Società reclamante, a parere di questa Corte, ha erroneamente supposto che la sanzione ex art. 36 R.G. sia stata irrogata a causa del ritardo nell'abbandonare il campo di gioco, quando, invece, è derivata dalla circostanza secondo cui il giocatore Licitra, dopo l'espulsione, non si è recato negli spogliatoi, come previsto dal citato articolo, rimanendo nel tunnel a contatto visivo col campo da gioco;

RITENUTO ALTRESI'

di contro, che nella fattispecie, sempre a parere di questa Corte, si ravvedono i presupposti per considerare le circostanze attenuanti in favore del giocatore,

PQM

Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, riduce a due le giornate di squalifica inflitte al giocatore Licitra Simone.

Dispone il parziale incameramento del contributo di accesso ai servizi di giustizia nella misura del 50% ed il rimborso dell'altro 50% alla Società ASD Basket Club Ragusa. Così deciso in Palermo il 07/11/2017

